

Publicato il 12/05/2020

N. 00565/2020 REG.PROV.COLL.
N. 00091/2020 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 91 del 2020, integrato da motivi aggiunti, proposto da

Vivaticket S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Valentino Vulpetti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Leonardo Cinti in Firenze, via G. Romagnosi n. 6;

contro

Consip S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Giovanni Pesce, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Bocca di Leone 78;

Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo - Galleria dell'Accademia di Firenze - Polo Museale della Toscana - Gallerie degli Uffizi - Opificio delle Pietre Dure di Firenze - Musei del Bargello, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi

dall'Avvocatura Distrettuale di Firenze, domiciliataria *ex lege* in Firenze, via degli Arazzieri, 4;

nei confronti

Società Cooperativa Culture, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Andrea Grazzini, Eleonora Carli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Andrea Grazzini in Firenze, piazza Vittorio;

Dott.ssa Chiara Lunardini, Dott. Marco Mozzo, Ing. Martina Frizza, Maria Elisabetta Mondelli non costituiti in giudizio;

per l'annullamento

Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

- della Determina a contrarre;
- del bando pubblicato in GURI in data 31.12.2018, con il quale è stata indetta la “Gara a procedura aperta ai sensi del D.lgs. 50/2016 per l'affidamento in concessione dei servizi museali presso la Galleria dell'Accademia di Firenze e il Museo di San Marco per il Ministero per i Beni e le Attività Culturali ID SIGEF 2090 (CIG 7734070477)” e di ogni altra determinazione, connessa e/o presupposta, anche non conosciuta, con cui sia stata indetta la gara in questione, nonché, per quanto occorra, l'avviso di preinformazione del 20.12.2017;
- di tutti gli atti, compreso il Disciplinare del 23.12.2015, attraverso cui il Mibact ha delegato a Consip s.p.a. lo svolgimento di gare volte all'affidamento di servizi aggiuntivi, ivi compresa la gara in questione;
- del disciplinare, del capitolato tecnico, degli allegati tutti in parte qua e, in generale, di tutta la *lex specialis* di gara;
- degli Errata Corrige del 18.1.2019;
- dei chiarimenti pubblicati in parte qua;
- del provvedimento Consip prot. n. 162/usad/s/2019 del 4.06.2019 con il quale è stata nominata la Commissione di gara;

- del provvedimento Consip prot. n. 207/USAD/S/2019 del 11.07.2019 con il quale è stato sostituito un membro della Commissione di gara;
- della nota Consip prot. n. 45118 del 5.12.2019 con il quale è stata comunicata l'aggiudicazione definitiva efficace della gara in favore di Società Cooperative Culture;
- del provvedimento di aggiudicazione definitiva;
- dei verbali di gara tutti in parte qua;
- di tutti gli atti presupposti, connessi e conseguenti, ancorché attualmente non conosciuti.

nonché per la dichiarazione di inefficacia del contratto eventualmente stipulato con l'impresa aggiudicataria
e per la conseguente condanna a risarcire il danno cagionato alla ricorrente in forma specifica ovvero, in subordine, per equivalente monetario nella misura che sarà determinata in corso di causa.

Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 18 febbraio 2020:

per l'accertamento dell'illegittimità e il conseguente annullamento,

- della Determina a contrarre;
- del bando pubblicato in GURI in data 31.12.2018, con il quale è stata indetta la *“Gara a procedura aperta ai sensi del D.lgs. 50/2016 per l'affidamento in concessione dei servizi museali presso la Galleria dell'Accademia di Firenze e il Museo di San Marco per il Ministero per i Beni e le Attività Culturali ID SIGEF 2090 (CIG 7734070477)”* e di ogni altra determinazione, connessa e/o presupposta, anche non conosciuta, con cui sia stata indetta la gara in questione, nonché, per quanto occorra, l'avviso di preinformazione del 20.12.2017;
- di tutti gli atti, compreso il Disciplinare del 23.12.2015, attraverso cui il Mibact ha delegato a Consip s.p.a. lo svolgimento di gare volte all'affidamento di servizi aggiuntivi, ivi compresa la gara in questione;
- del disciplinare, del capitolato tecnico, degli allegati tutti in parte qua e, in generale, di tutta la *lex specialis* di gara;

- degli Errata Corrige del 18.1.2019;
- dei chiarimenti pubblicati in parte qua;
- del provvedimento Consip prot. n. 162/usad/s/2019 del 4.06.2019 con il quale è stata nominata la Commissione di gara;
- del provvedimento Consip prot. n. 207/USAD/S/2019 del 11.07.2019 con il quale è stato sostituito un membro della Commissione di gara;
- della nota Consip prot. n. 45118 del 5.12.2019 con il quale è stata comunicata l'aggiudicazione definitiva efficace della gara in favore di Società Cooperative Culture;
- del provvedimento di aggiudicazione definitiva;
- dei verbali di gara tutti in parte qua;
- di tutti gli atti presupposti, connessi e conseguenti, ancorché attualmente non conosciuti.

nonché per la dichiarazione di inefficacia del contratto eventualmente stipulato con l'impresa aggiudicataria
e per la conseguente condanna a risarcire il danno cagionato alla ricorrente in forma specifica ovvero, in subordine, per equivalente monetario nella misura che sarà determinata in corso di causa.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Consip S.p.A. e del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo e di Società Cooperative Culture;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'art. 84 comma 5 del d.l. n. 18/2020;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 5 maggio 2020 il dott. Nicola Fenicia;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Con il presente ricorso l'ATI capeggiata da Vivaticket impugna gli atti della gara indetta da Consip per conto del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, per l'affidamento in concessione dei servizi museali presso la Galleria dell'Accademia di Firenze e il Museo di San Marco.

In punto di fatto appare utile premettere che:

- il 20 dicembre 2017 Consip ha pubblicato un avviso di preinformazione che preannunciava l'indizione di gare distinte per l'affidamento di servizi museali e culturali in ben 41 siti di rilevanza nazionale, dislocati in tutto il territorio nazionale: tra i quali figurano – con previsione di gara distinta – la Galleria dell'Accademia di Firenze e il Museo di San Marco;
- le gare hanno per oggetto la gestione dei servizi di biglietteria (c.d. servizio strumentale), *bookshop* e visite guidate (c.d. servizi aggiuntivi).
- in particolare, la gara riferita alla Galleria dell'Accademia e al Museo di San Marco è stata indetta con bando di gara del 20 dicembre 2018, avente ad oggetto “*affidamento in Concessione dei Servizi Museali presso la Galleria dell'Accademia di Firenze e il Museo di San Marco per il Ministero per i Beni e le Attività Culturali – ID SIGEF 2090 CIG 7734070477*”, per un valore stimato di € 99.328.566,00 e di durata pari a 60 mesi;
- la procedura è regolata dal disciplinare di gara e dal relativo “Errata corrige” del 18 gennaio 2019, dal progetto della Concessione comprensivo del Capitolato tecnico e relativi allegati, nonché dal regolamento di Consip sui criteri di nomina della commissione giudicatrice;
- la gara era da aggiudicarsi secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, con un punteggio massimo di 70 punti all'offerta tecnica e di 30 all'offerta economica;
- all'esito della fase amministrativa, venivano ammessi al prosieguo della procedura cinque operatori economici fra cui il ricorrente costituendo RTI

Vivaticket S.p.a.;

- a seguito delle sedute di gara deputate all'apertura e alla valutazione delle offerte tecniche ed economiche, con nota del 5 dicembre 2019, Consip ha comunicato l'aggiudicazione definitiva della concessione a Coopculture, sulla base della graduatoria che ha visto l'ATI ricorrente collocarsi al quinto posto.

Con il ricorso principale, affidato a tre motivi, Vivaticket ha impugnato l'aggiudicazione definitiva e tutti gli atti di gara.

Con il primo motivo del ricorso principale Vivaticket contesta che: a) la gara in questione sarebbe viziata in quanto indetta in assenza di una preventiva programmazione in ordine alle modalità di valorizzazione dei siti cui si riferiscono i servizi affidati in concessione, e in quanto disposta in via autonoma solo per due degli otto musei statali fiorentini finora gestiti in concessione unica da parte di un'ATI di cui fa parte la mandante Giunti; b) la gara sarebbe impostata in violazione degli artt. 111, 114 e 115 del D.lgs. 42/2004, che imporrebbero, tra l'altro, di dare ruolo preminente ai servizi aggiuntivi (di assistenza culturale e ospitalità per il pubblico) volti alla valorizzazione dei beni, assumendo invece, nella fattispecie, il servizio (strumentale) di biglietteria una posizione dominante nella configurazione della gara rispetto ai servizi aggiuntivi, con conseguente penalizzazione degli aspetti qualitativi e culturali dell'offerta del concorrente; c) la gara non prevedrebbe la possibilità di rinnovo, in asserita violazione dell'art. 6 del D.M. 29 gennaio 2008, che invece prevede che le concessioni aventi ad oggetto servizi aggiuntivi abbiano durata di 4 anni, rinnovabili una sola volta per un pari periodo, il che scoraggerebbe i concorrenti rispetto alla proposta d'investimenti finalizzati alla valorizzazione dei beni.

Con il secondo motivo la ricorrente deduce la violazione delle norme del Codice dei contratti pubblici in materia di nomina della commissione giudicatrice e di sostituzione dei commissari. E ciò, asseritamente, a causa:

a) della nomina di commissari non esterni alla stazione appaltante, essendo composta la commissione da due dipendenti Consip e un dipendente del Mibact); b) della scarsa trasparenza sul procedimento di nomina e sulla selezione dei commissari; c) dell'incompatibilità del commissario Lunardini la quale, nella sua qualità di "category manager" di Consip avrebbe contribuito a definire la normativa della gara in questione; inoltre la stessa si troverebbe in una situazione di conflitto d'interessi avendo la stessa dichiarato, al momento della nomina di *"aver intrattenuto nel corso dei 12 mesi precedenti la nomina un rapporto di lavoro subordinato para subordinato o autonomo con uno dei partecipanti all'iniziativa di gara"*; d) del difetto di esperienza nello specifico settore dei commissari Mondelli e Mozzo.

Con il terzo motivo la ricorrente deduce la violazione delle norme del Codice dei contratti pubblici in materia di trasparenza e di buon andamento della P.A., in quanto sarebbe mancata la pubblicazione dei verbali di gara sul profilo della Consip nella sezione "Amministrazione trasparente".

Quindi, la ricorrente impugna il silenzio- diniego da parte di Consip, formatosi sulla propria richiesta di accesso agli atti.

Infine Vivaticket chiede la condanna di Consip al risarcimento dei danni da determinarsi in forma specifica ovvero, in subordine, per equivalente monetario da quantificarsi all'esito dell'istruttoria o equitativamente.

Con ricorso per motivi aggiunti depositato il 18 febbraio 2020, Vivaticket, avendo ottenuto da Consip copia dei verbali di gara oggetto dell'istanza di accesso, ha sollevato ulteriori censure avverso: a) la nomina dell'Ing. Martina Frizza a commissario di gara, da ritenersi illegittima in quanto il suo *curriculum* non sarebbe stato preventivamente pubblicato sul profilo del committente Consip e in quanto la stessa avrebbe svolto funzioni relative alla predisposizione della documentazione di gara; b) la nomina della Dott.ssa Lunardini in sostituzione dell'Ing.Frizza, da ritenersi illegittima in quanto avvenuta, il 12 luglio 2019, nel corso della

valutazione delle offerte tecniche, quando la Commissione aveva già attribuito tutti i punteggi tabellari e parte di quelli discrezionali e in quanto il nuovo commissario (Lunardini) avrebbe partecipato alla valutazione delle offerte tecniche senza condividere in alcun modo le valutazioni già espresse dall'Ing. Frizza; c) le operazioni di valutazione della Commissione giudicatrice, da ritenersi illegittime non essendo stato seguito l'ordine di valutazione dei criteri riportato nell'art. 18.1 del disciplinare di gara.

Si sono costituiti per resistere al gravame, Consip Spa, il Ministero dei Beni e delle attività Culturali e del Turismo, Società Cooperativa Culture (aggiudicataria controinteressata), articolando nelle successive memorie diverse eccezioni di irricevibilità e d'inammissibilità dei ricorsi presentati, i quali sarebbero tardivi, non sarebbero sorretti da un concreto ed effettivo interesse ad agire in giudizio, e comunque non supererebbero la prova di resistenza. Nel merito, le suddette parti hanno contestato la fondatezza in fatto e in diritto delle singole censure.

In vista dell'udienza di discussione le parti hanno depositato memorie conclusive e di replica.

Ai sensi dell'art. 84, comma 5, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, la causa, fissata per la pubblica udienza del 5 maggio 2020, è passata in decisione, senza discussione orale, sulla base degli atti depositati.

DIRITTO

Il ricorso non può essere accolto per le seguenti ragioni.

1. Il primo motivo - che si basa sulla tesi per cui l'impostazione della gara non garantirebbe quella valorizzazione dei beni culturali, cui la concessione dei servizi al pubblico, interni ai musei, dovrebbe tendere - deve essere dichiarato inammissibile per difetto d'interesse come eccepito dalle parti costituite.

Com'è noto l'interesse ad agire ex art. 100 c.p.c. (applicabile al processo amministrativo anche per effetto del richiamo di cui all'art. 39 comma 1,

c.p.a.), si compone di due elementi costitutivi, ovvero dell'esistenza di un attuale e concreto pregiudizio derivante alla parte dagli atti impugnati, e del profilo di utilità che la parte ricorrente potrebbe ricavare dall'eventuale accoglimento della domanda svolta in giudizio (Cons. Stato, sez. III, 17 dicembre 2015, n. 5705). Sussiste interesse all'impugnativa di un atto, quindi, allorché l'atto medesimo abbia arrecato una lesione diretta, attuale e concreta alla sfera giuridica del destinatario, di tal che l'accoglimento dell'impugnativa prefiguri un vantaggio pratico e concreto per il ricorrente. Ciò premesso, la ricorrente, che si è classificata quinta in graduatoria, invoca il proprio interesse strumentale alla rinnovazione della gara.

Quest'ultima figura integra una variante del secondo dei due elementi costitutivi sopra richiamati, in quanto affianca all'interesse al conseguimento del c.d. bene o utilità "finale", il perseguimento di un interesse "mediano" (connesso alla caducazione dell'intero procedimento e all'eventuale nuovo esercizio del potere), veicolante l'utilità gradata consistente nella *chance* di un esito favorevole del procedimento rinnovato. Ai fini della sussistenza dell'interesse a ricorrere, nella declinazione appena fattane, è tuttavia necessario che la parte ricorrente dimostri che, una volta emendata la *lex specialis* nel senso dalla stessa auspicato, la medesima conseguirebbe maggiori possibilità di aggiudicarsi la gara, dovendosi in ogni caso evitare la soddisfazione di aspettative meramente ipotetiche o del tutto eventuali.

Come è stato sottolineato nella sentenza dell'Adunanza Plenaria 3 febbraio 2014, n. 8 "l'utilità o bene della vita cui aspira il ricorrente - in una giurisdizione che si caratterizza di diritto soggettivo e non oggettivo, e cioè di mera tutela della legalità dell'azione amministrativa - deve porsi in rapporto di prossimità, regolarità ed immediatezza causale rispetto alla domanda di annullamento proposta e non restare subordinata ad eventi solo potenziali e incerti dal cui verificarsi potrebbe scaturire il vantaggio cui mira il contenzioso introdotto. L'interesse strumentale alla caducazione

dell'intera gara ed alla sua riedizione assume, quindi, consistenza sempre che sussistano in concreto ragionevoli possibilità di ottenere l'utilità richiesta; esso deve cioè aderire in modo rigoroso e con carattere di immediatezza e di attualità all'oggetto del giudizio”.

Viceversa, nel caso di specie, mentre da una parte la ricorrente individua come vizio originario la mancata adozione di un atto generale, e ampiamente discrezionale nel suo contenuto, di programmazione riguardante i siti museali, dall'altra non spiega quale particolare penalizzazione avrebbe in concreto subito per effetto della attuale conformazione della disciplina di gara, peraltro frutto anch'essa di valutazioni di merito delle Amministrazioni interessate, né, ad esempio, allega che l'impostazione della gara sulla base di criteri qualitativi di valorizzazione dell'offerta culturale avrebbe premiato, eventualmente, le proprie maggiori e dimostrate capacità di valorizzazione di beni culturali o la propria maggiore esperienza in materia di servizi aggiuntivi. Né ancora illustra quale maggiore utilità o vantaggio competitivo sulle concorrenti trarrebbe dall'auspicata messa a gara di una concessione unitaria della gestione dei musei fiorentini, piuttosto che dalla indizione della gara solo per alcuni di essi.

In sostanza l'interesse vantato dalla ricorrente, per come è formulato il motivo di gravame, risulta avere ad oggetto, non il bene della vita consistente nell'aggiudicazione della concessione, ma la generica legittimità dell'azione amministrativa, peraltro nel caso di specie caratterizzata dall'esercizio, a monte della gara, di poteri ampiamente discrezionali.

Per tali ragioni il motivo è inammissibile per difetto d'interesse.

2. Anche le doglianze sviluppate nel secondo motivo non possono trovare condivisione.

2.1. Innanzitutto, non può essere eccepito il mancato ricorso all'albo presso l'ANAC per la scelta dei commissari, poiché non ancora operativo e

dovendosi, *medio tempore*, applicare la disciplina transitoria ex art. 216, comma 12, del D.Lgs. n. 50/2016 che rimanda alle regole adottate da ciascuna stazione appaltante.

2.2. Per quanto concerne i criteri di nomina dei commissari e di composizione della commissione, va osservato che Consip ha applicato il proprio regolamento interno, pubblicato sul proprio sito, che non è stato oggetto di specifiche censure e che assicura adeguatamente il rispetto del principio di trasparenza previsto dalla ricordata norma transitoria da cui trae origine.

2.3. Quanto alla presunta incompatibilità del commissario Lunardini, non è stata fornito alcun principio di prova in ordine alla effettiva partecipazione della stessa alla predisposizione degli atti di gara. Si tratta pertanto di una censura ipotetica ed indimostrata. Né può considerarsi sufficiente, a tal fine, la generica circostanza dell'appartenenza della dott.ssa Lunardini all'area di Consip che si occupa delle procedure di gara per l'affidamento dei servizi museali. Per giurisprudenza consolidata, infatti, l'art. 77, comma 4, del d.lgs. n. 50 del 2016, secondo cui: *“I commissari non devono aver svolto né possono svolgere alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta”*, costituisce una norma di stretta interpretazione, essendo il divieto specificamente volto *“ad evitare la partecipazione alle commissioni giudicatrici di soggetti, interni o esterni, alla stazione appaltante che abbiano avuto un ruolo significativo, tecnico o amministrativo, nella predisposizione degli atti di gara”*, nel quadro d'una valutazione rimessa comunque ad apprezzamento da compiersi caso per caso (cfr. Cons. Stato, sez. V, n. 7557/2019). Mentre, per *“predisposizione degli atti di gara”* deve intendersi *“non già un qualsiasi apporto al procedimento di approvazione degli stessi, quanto piuttosto una effettiva e concreta capacità di definirne autonomamente il contenuto, con valore univocamente vincolante per l'amministrazione ai fini della valutazione delle offerte, così che in*

definitiva il suo contenuto prescrittivo sia riferibile esclusivamente al funzionario”. Ancora, si è affermato, sotto la vigenza dell’analogia norma contenuta nell’art. 84 del d.lgs. n. 163 del 2006, che: “ad integrare la prova richiesta, non è sufficiente il mero sospetto di una possibile situazione di incompatibilità, dovendo l’art. 84, comma 4, essere interpretato in senso restrittivo, in quanto disposizione limitativa delle funzioni proprie dei funzionari dell’amministrazione”, con la precisazione che “detto onere della prova grava sulla parte che deduce la condizione di incompatibilità”, che “non può desumersi ex se dall’appartenenza del funzionario - componente della Commissione, alla struttura organizzativa preposta, nella fase preliminare di preparazione degli atti di gara e nella successiva fase di gestione, all’appalto stesso” (cfr. Cons. Stato, sez. III, 26 ottobre 2018, nn. 6082 e 6089; cfr. anche T.A.R. Sicilia, Palermo, sez. I, 11 marzo 2019, n. 743 e T.A.R. Lazio, Roma, sez. I bis, 4 gennaio 2019, n. 80).

Nel caso odierno la parte ricorrente non ha in alcun modo specificato in quale modo la funzione svolta dalla dott.ssa Lunardini all’interno di Consip abbia potuto compromettere in concreto il corretto svolgimento della gara.

La relativa doglianza, quindi, risulta infondata.

2.4. Né risulta sussistere il denunciato conflitto di interessi in cui verserebbe la dr.ssa Lunardini. E’ infatti stato chiarito in giudizio che la dichiarazione cui fa riferimento la ricorrente (ove la Lunardini controfirma per accettazione un atto di nomina ove - per la mera mancanza di un “non” all’inizio del periodo - si dà atto di “avere intrattenuto” nei dodici mesi antecedenti la nomina “un unico rapporto di lavoro” parasubordinato, subordinato o autonomo con uno dei partecipanti) è solo frutto di un refuso contenuto nell’atto controfirmato per accettazione. Che si tratti di un errore materiale chiaramente riconoscibile come tale si evince dal verbale n. 5 del 12 luglio 2019, relativo alla prima seduta in cui la dr.ssa Lunardini ha preso parte alla Commissione (dopo la nomina in sostituzione della dr.ssa

Frizza), nel cui contesto in apertura si dà atto dell'avvenuta sottoscrizione e rilascio, da parte della dr.ssa Lunardini, di una più ampia dichiarazione attestante l'inesistenza di conflitti di interesse e di situazioni di incompatibilità, ivi inclusa quella attinente il non aver intrattenuto nei dodici mesi precedenti alcun rapporto di lavoro con alcuno dei partecipanti alla gara (v. doc. 13 - Consip). Infine, la dedotta collaborazione della Lunardini con una società estranea alla gara (Struttura Consulting S.r.l.), la quale annovererebbe tra i propri clienti la società aggiudicataria, non può configurare una situazione di conflitto d'interesse, in assenza di un rapporto diretto fra la commissaria e la Coopculture.

2.5. Infine, in ordine alla contestata competenza dei commissari Mondelli e Mozzo, va osservato che questa non necessariamente deve riguardare l'intero ambito oggetto della procedura di gara, che spesso richiede competenze intersettoriali, come nel caso in esame.

Come si evince dai *curricula* depositati in atti, la dott.sa Mondelli è esperta in informatica e tra i criteri di valutazione delle offerte tecniche vi sono anche le "Infrastrutture tecnologiche di supporto ai servizi", ed è attribuito punteggio alle caratteristiche e alle modalità di gestione della "Piattaforma Informatica" per lo svolgimento del servizio; invece, il dott. Mozzo vanta un'ampia formazione in materia culturale ed ha altresì svolto numerose attività di valorizzazione e promozione del patrimonio culturale. Se ne desume dunque che l'organo valutativo, in ragione dell'esperienza e dell'ampio spettro di competenze possedute singolarmente e complessivamente è stato certamente in grado di apprezzare il pregio tecnico delle proposte progettuali offerte dalle concorrenti.

Peraltro, costituisce *ius receptum* nella giurisprudenza il principio in base al quale "nelle procedure di evidenza pubblica, non è necessario che l'esperienza professionale di ciascun componente la commissione giudicatrice copra tutti gli aspetti oggetto della gara, potendosi le professionalità dei vari membri integrare reciprocamente, in modo da

completare ed arricchire il patrimonio di cognizioni della commissione, purché idoneo, nel suo insieme, ad esprimere le necessarie valutazioni di natura complessa, composita ed eterogenea; ciò tenuto conto, altresì, che la competenza tecnica non deve essere necessariamente desunta da uno specifico titolo di studio, potendo viceversa risultare anche da incarichi svolti e attività espletate” (cfr., *ex multis*, T.A.R. Veneto, sez. I, 26 gennaio 2018, n.92).

Ciò premesso, nel caso di specie, la parte ricorrente non fornisce nemmeno un principio di prova in ordine alla dedotta incompetenza dei componenti della Commissione di gara, con la conseguenza che le relative doglianze devono essere respinte.

Pertanto anche il secondo ordine di motivi deve essere respinto.

3. Deve invece essere dichiarato improcedibile il terzo motivo, unitamente alla relativa istanza di accesso, avendo la ricorrente ottenuto la consegna dei verbali di gara.

4. Venendo all’esame dei motivi aggiunti, prescindendo dalle eccezioni sollevate d’irricevibilità per tardività degli stessi, si osserva nel merito quanto segue.

4.1. Quanto alla mancata preventiva pubblicazione del *curriculum* dell’Ing. Frizza sul profilo della committente Consip, è evidente che si tratti di una omissione meramente formale, del tutto inidonea a ridondare in vizio di legittimità della nomina del commissario ove non siano in concreto vulnerati i principi di trasparenza e di competenza e d’imparzialità dei commissari (*vulnus* nel complesso mancante nel caso in esame), non dovendo interpretarsi la disciplina *de qua* in maniera meccanica e formalistica, ma sulla base di una valutazione finalistica della *ratio* della disciplina stessa.

4.2. In ordine alla presunta incompatibilità dell’Ing. Frizza in ragione delle sue mansioni all’interno di Consip, si richiama il punto 2.3. della presente motivazione, trattandosi di censura analoga a quella già proposta, con il

secondo motivo del ricorso principale in relazione al commissario Lunardini.

4.3. Relativamente alla presunta violazione dei principi di unicità, continuità e collegialità della commissione di gara, a causa della sostituzione dell'Ing. Frizza con la dott.ssa Lunardini, non risulta che tale sostituzione abbia potuto avere possibili ricadute negative sul corretto sviluppo della procedura di gara, essendo fisiologica la sostituzione di un commissario di gara, che per motivi personali si dimette dall'incarico, con un altro commissario, senza che ciò influisca sulla validità delle operazioni fino a quel momento compiute dalla commissione, operazioni che si intendono anche tacitamente ratificate. Né esiste un principio assoluto di unicità o immodificabilità delle commissioni giudicatrici, che invece incontra deroghe ogni volta vi sia un caso di indisponibilità da parte di uno dei componenti della commissione a svolgere le proprie funzioni (Cons. Stato, III, n. 4830/2018). Il Consiglio di Stato ha infatti costantemente statuito che “i membri delle commissioni di gara ... possono essere sostituiti in relazione ad esigenze di rapidità e continuità della azione amministrativa” configurandosi la sostituzione come “un provvedimento di ordinaria amministrazione necessario a garantire il corretto funzionamento e la continuità delle operazioni” (Cons. Stato, III, n. 1169/2013).

4.4. Infine, risulta palesemente infondato l'ultimo dei motivi aggiunti, considerato che nessuna norma (di *lex specialis* o esterna) impone di seguire un preciso ordine cronologico di analisi dei criteri da valutare: la griglia contenuta all'art. 18.1 del Disciplinare assume il valore di semplice elencazione dei criteri di valutazione senza con ciò prescrivere alla commissione un ordine tassativo nello svolgimento delle operazioni di esame degli elementi dell'offerta e, successivamente, nell'assegnazione dei relativi punteggi (cfr. su fattispecie analoga: Cons. Stato, V, n. 1451/2020); ciò che conta è infatti solo la predeterminazione di criteri precisi e puntuali

per l'attribuzione dei punteggi, circostanza pacificamente sussistente nella fattispecie.

Si tratta, tra l'altro, anche in tal caso di una censura astratta e ipotetica, non venendo specificato in che modo tale alterazione nell'ordine di esame degli elementi di valutazione possa in concreto aver condizionato del processo valutativo delle offerte.

5. Per tali ragioni il ricorso principale e il ricorso per motivi aggiunti devono essere respinti.

6. Le spese di lite possono essere compensate in ragione della novità di alcune delle questioni oggetto di giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso e sui motivi aggiunti come in epigrafe proposti, li respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 5 maggio 2020, tenutasi con modalità di collegamento da remoto in videoconferenza ai sensi dell'art. 84 comma 6 del d.l. n. 18/2020, con l'intervento dei magistrati:

Rosaria Trizzino, Presidente

Riccardo Giani, Consigliere

Nicola Fenicia, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE

Nicola Fenicia

IL PRESIDENTE

Rosaria Trizzino

IL SEGRETARIO